



Consiglio Nazionale delle Ricerche

DIREZIONE CENTRALE GESTIONE DELLE RISORSE

Ufficio Contratti e Partnership

**GLI AFFIDAMENTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE A SEGUITO DEL
D.L. SEMPLIFICAZIONI N. 76/2020 CONVERTITO IN LEGGE N.
120/2020**

Linee guida, approfondimenti e modulistica

Rif. Circolare CNR n 08/2021

INDICE

SINTESI DEL QUADRO NORMATIVO DAL 01.01.2021 AL 31/12/2021	3
PROVVEDIMENTI IN ITINERE	3
INTRODUZIONE	4
1. GESTIONE DELLE PROCEDURE SOTTOSOGLIA DI CUI ALL'ART. 1 DEL DL 76/2020 CONVERTITO IN LEGGE 120/2020	5
1.1 GLI AFFIDAMENTI DIRETTI.....	5
1.2 LE PROCEDURE NEGOZiate.....	6
1.3 APPROFONDIMENTI DELL'ART.1 DEL DL 76/2020 CONVERTITO IN LEGGE 120/2021.....	6
2. GESTIONE DELLE PROCEDURE SOPRASOGLIA DI CUI ALL'ART. 2 DEL DL 76/2020 CONVERTITO IN LEGGE 120/2020.....	9
2.1 APPROFONDIMENTI DELL'ART.2 DEL DL 76/2020 CONVERTITO IN LEGGE 120/2020.....	11
3. ELEMENTI COMUNI AGLI APPALTI SOTTOSOGLIA E SOPRASOGLIA.....	12
3.1 RESPONSABILITA' ERARIALE DEL RUP.....	13
3.2. CAUSA DI ESCLUSIONE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO.....	14
3.3 RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESA.....	14
4. ALTRE PRINCIPALI DISPOSIZIONE ED ELEMENTI DI APPROFONDIMENTO.....	14
4.1 PROCEDURE DI APPALTO E NORMATIVA ANTIMAFIA	14
4.2 CONCLUSIONE DEI CONTRATTI PUBBLICI E RICORSI GIURISDIZIONALI	15
4.3 SOSPENSIONE DI UN'OPERA PUBBLICA	15
4.4 COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO	16
4.5 RAPPORTI TRA PROCEDURE ORDINARIE E PROCEDURE DEROGATORIE	16
4.6 REGOLARITA' FISCALE E CONTRIBUTIVA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE ALLE PROCEDURE DI APPALTO.....	16
5. RIEPILOGO PROCEDURE ATTIVATE DAL 17.07.2020 AL 31.12.2021.....	18
6. MODULISTICA.....	19
6.1 FORMAT DECISIONE A CONTRARRE "SEMPLIFICATA " PER AFFIDAMNETO DIRETTO PER SERVIZI E FORNITURE.....	19
6.2 SCHEMA ISTRUTTORIA DEL RUP "SEMPLIFICATA".....	21

SINTESI DEL QUADRO NORMATIVO DAL 1.1.2021 FINO AL 31.12.2021

Prorogate fino al 31.12.2021 ad opera del D.L. n. 76/2020 (D.L. «Semplificazioni»)

Sospensione:

- Obbligo di ricorso all'Albo nazionale commissari (art. 77, co. 3, del Codice)
- Divieto di appalto integrato (art. 59, co. 1quater, del Codice)
- Proroga facoltà di inversione procedimentale (art. 133, co. 8, del Codice)

Prorogate fino al 31.12.2021 ad opera del D.L. n. 183/2020 (Milleproroghe)

- Limite subappalto al 40% (**fino al 30.6.2021**); soppressione terna subappaltatori (fino al 31.12.2021)
- Appalto lavori di manutenzione sulla base del progetto definitivo
- Facoltà di anticipazione del prezzo dal 20% al 30% del valore dell'appalto
- Disciplina speciale acquisto piattaforme *smart-working*

Nuovamente in vigore dal 1.1.2021 dopo la sospensione

- Contributo ANAC

PROVVEDIMENTI E ATTI IN ITINERE

- **Legge europea 2020 (nuova disciplina del subappalto)**
- **Nuovo Bando-tipo ANAC per procedure telematiche**
- **Nuove misure emergenziali sui contratti pubblici connesse al PNRRR**

INTRODUZIONE

La redazione delle seguenti linee guida è dedicata alle novità introdotte dai provvedimenti emergenziali (d.l.76/2020 e legge di conversione 120/2020) nel sotto soglia e nel sopra soglia comunitario.

Analiticamente verranno affrontati i vari aspetti presenti nel d.l. 76/2020 convertito in legge 120/2020 e, in particolare, le dinamiche e le prerogative determinate dalle deroghe e dall'accorpamento delle procedure di acquisizione nell'affidamento diretto – esteso infra 75.000 euro per servizi e forniture e infra 150.000 euro per i lavori – e quindi le procedure negoziate ora estese, almeno fino al **31/12/2021**, all'intero sotto soglia comunitario e le novità nel sopra soglia.

In definitiva, trattasi di un intervento normativo che innova, nelle more dell'emanazione del nuovo Regolamento attuativo del Codice dei Contratti, il metodo organizzativo e gestionale degli appalti di lavori, servizi e forniture, con forme di responsabilità legate a tempi più ristretti per la definizione dei procedimenti e accelerazione del contenzioso.

L'analisi viene condotta alla luce anche delle considerazioni espresse già in fase di relazione illustrativa del provvedimento, dei pareri del servizio di consulenza giuridica del MIT, degli interventi della stessa autorità anticorruzione (ANAC) e dei pareri. Si registrano anche i primi interventi del giudice amministrativo e il primo intervento della sezione della Corte dei conti del Veneto.

Entrata in vigore

Ai fini dell'applicazione di alcune delle norme contenute nelle disposizioni in esame occorre fare riferimento all'entrata in vigore del D.L. n. 76/2020, e/o della relativa legge di conversione n. 120. Si ricorda pertanto che il D.L. n. 76 del 16 luglio 2020, è entrato in vigore il 17 luglio. La legge di conversione n. 120 dell'11 settembre 2020, è entrata in vigore il 15 settembre.

Gli articoli 1 e 2 del d.l. 76/2020 convertito in legge 120/2020 trattano rispettivamente di:

- a) procedure di aggiudicazione di contratti pubblici sotto soglia,
- b) procedure di aggiudicazione di contratti pubblici sopra soglia.

A tal proposito, si ricorda che, con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale UE 31/10/2019, L. n. 279/23 dei Regolamenti UE nn. 1827, 1828, 1829 e 1830, sono state modificate le soglie relative alle direttive in materia di appalti e concessioni, per il biennio 2020-2021.

Le nuove soglie sono pertanto le seguenti, e sono riferite ai soli settori ordinari:

- **euro 5.350.000** per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni;
- **euro 139.000** per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative centrali;
- **euro 214.000** per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali (art. 3, c. 1, lett. b, del Codice);
- **euro 750.000** (inalterato) per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati all'allegato IX del Codice.

1. GESTIONE DELLE PROCEDURE SOTTOSOGLIA DI CUI ALL'ART. 1 DEL DL76/2020 CONVERTITO IN LEGGE 120/2020

Il nuovo regime per le procedure relative a contratti sotto-soglia, è contenuto all'art. 1 del decreto, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del Codice dei contratti pubblici.

Gli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del D.lgs n. 50/2016 non sono stati modificati in via definitiva, ma è stato introdotto un regime derogatorio, di natura temporanea rispetto alla disciplina del Codice.

Tale disciplina derogatoria infatti trova applicazione per le procedure la cui decisione a contrarre sia stata adottata dopo l'entrata in vigore del D.L. semplificazione (ossia a decorrere dal 17 luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021).

In particolare, sono previste due tipologie di procedure per l'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture, dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa la progettazione (Art. 1, comma 2 L.120/20) con maggiore approfondimento nei prossimi paragrafi: affidamento diretto "puro" e procedura negoziata senza pubblicazione di bando.

Gli affidamenti dovranno avvenire sempre nel rispetto del principio di rotazione degli inviti previo esperimento di indagini di mercato oppure ricorrendo ad elenchi di operatori economici, nonché tenendo conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate.

Una ulteriore forma di semplificazione introdotta per le procedure sottosoglia è quella prevista dal comma 4 dell'art. 1, del D.L. 76/2020, consistente nella disapplicazione della garanzia provvisoria di cui all'art. 93 del D.Lgs. 50/2016. Il divieto di richiedere la garanzia provvisoria diviene pertanto la regola, mentre assume carattere eccezionale la possibilità di motivarne la richiesta, in ogni caso per un ammontare dimezzato rispetto a quanto previsto dal citato art. 93, avuto riguardo alla tipologia e specificità della singola procedura.

1.1 GLI AFFIDAMENTI DIRETTI

L'articolo 1, comma 1, semplificando, introduce una deroga sui procedimenti d'appalto utilizzabili – in generale – nell'ambito del sotto soglia prevedendo delle "nuove" procedure utilizzabili nel periodo emergenziale in luogo di quelle declinate negli artt. 36, comma 2 e 157, comma 2, per lavori fino ai 150.000 euro e per servizi e forniture (compresi i servizi tecnici) secondo la modifica apportata con la legge di conversione entro i 75.000 euro.

Si ritiene che trattasi di fattispecie di affidamento diretto che non comporta un obbligo di confronto comparativo tra operatori economici ma lascia libertà di azione alle Stazioni Appaltanti come sottolineato dalla giurisprudenza amministrativa in materia, tuttavia l'eventuale confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta comunque una best practice. Giova inoltre precisare che, negli affidamenti diretti, non essendovi confronto competitivo, anche l'eventuale raffronto tra preventivi non presuppone l'utilizzo di un criterio di aggiudicazione.

Per l'affidamento diretto di lavori si segnala, tuttavia l'opportunità di richiedere preventivi con contenuti di maggior dettaglio, avendo riguardo della tipologia dei lavori da affidare.

Ciò posto, resta ferma l'esigenza di garantire il confronto laddove richiesto dalle specifiche regole di gestione dei fondi europei.

Gli affidamenti diretti di cui all'art. 1 comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020 possono essere realizzati tramite decisione a contrarre c.d. "semplificata" che contenga gli elementi essenziali di cui all'articolo

32, comma 2, del Codice dei Contratti. Quest'ultimo dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento, la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.

1.2 LE PROCEDURE NEGOZiate

L'art. 1, comma 2, alla lettera b), contiene la disciplina dedicata alle procedure negoziate, senza bando, di cui all'art. 63 del Codice per l'affidamento di:

- a) servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e attività di progettazione, di importo pari o superiore a 75.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del Codice dei Contratti (214.000 euro), previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti;
- b) per lavori di importo pari o superiore a 150.000 e inferiore 350.000 euro previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;
- c) lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a un 1.000.000 di euro previa consultazione di almeno dieci operatori economici, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;
- d) lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 a fino alla soglia comunitaria (5,35 mln), previa consultazione di almeno quindici operatori economici, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.

La selezione degli operatori da invitare alle procedure negoziate di cui alle precedenti lettere a) b) c) e d), deve avvenire mediante indagine di mercato o mediante ricorso ad elenco (possono essere applicate in tale prospettiva le soluzioni definite dall'Anac nelle linee guida n. 4 consolidate anche nelle interpretazioni giurisprudenziali), nel rispetto di un **criterio di rotazione** degli inviti (in termini analoghi a quanto previsto nell'art. 36 del Codice), che tenga conto anche della **diversa dislocazione territoriale** delle imprese.

Per gli affidamenti da effettuarsi tramite procedura negoziata, senza pubblicazione di bando di gara, la norma in commento prevede che le stazioni appaltanti ***possano procedere all'aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ovvero con il criterio del prezzo più basso.***

1.3 APPROFONDIMENTI DELL'ART.1 DEL DL 76/2020 CONVERTITO IN LEGGE 120/2020

La deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 si applica ai procedimenti in cui *la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento* sia stato adottato entro il **31 dicembre 2021**. **Trattasi pertanto di una disciplina derogatoria che può andare oltre il predetto termine di scadenza se esiste una determina a contrarre o qualsiasi altro atto prodromico all'avvio del procedimento.**

Al fine di accelerare il più possibile gli acquisti di lavori, beni e servizi, sono previsti dei vincoli temporali ben precisi per la chiusura dei procedimenti di aggiudicazione a decorrere dall'avvio del procedimento con determina a contrarre: **due mesi per gli affidamenti diretti; quattro mesi per le procedure con confronto competitivo.**

Il mancato rispetto dei termini di cui sopra, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono condurre ad una possibile responsabilità per danno

erariale del RUP. Nel caso in cui, invece, tali ritardi siano imputabili all'operatore economico, la Stazione Appaltante potrà procedere all'esclusione dello stesso dalla procedura o alla risoluzione del contratto per inadempimento.

In riferimento al criterio della **diversa dislocazione territoriale**, introdotto in riferimento alla selezione delle imprese da invitare alle procedure negoziate in deroga, va rilevata l'ambiguità della formulazione che non si comprende se sia riferita alla necessità di favorire le imprese localizzate sul territorio dove deve essere eseguito l'appalto o, al contrario, ad una differenziazione di inviti ad imprese che operano in parti diverse del territorio nazionale. Nel silenzio del legislatore, resta comunque ferma la discrezionalità delle amministrazioni di declinare tale criterio. A tal fine, infatti neanche i dossier del Senato sono di aiuto nel trovar una soluzione interpretativa legislativamente orientata.

In ossequio al principio della trasparenza e rotazione degli inviti, le stazioni appaltanti danno notizia dell'avvio della procedura negoziata tramite pubblicazione di un avviso sui propri siti internet. Obbligatorio anche pubblicare i risultati della procedura di affidamento, con l'elenco dei soggetti invitati, fatta eccezione per affidamenti diretti inferiori a 40.000 euro per cui viene introdotta una modifica a regime del Codice.

Infatti con l'inserimento del comma 5bis, da parte della legge di conversione, viene introdotta – a regime – **la non obbligatorietà della pubblicazione dei risultati per gli affidamenti diretti fino a 40.000 euro**. Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di trasparenza, si ritiene sufficiente la pubblicazione della determina a contrarre ex art. 32, comma 2, sul profilo del committente e su "servizio contratti pubblici" del MIT.

Le procedure negoziate, fermi i principi concorrenziali, possono essere aggiudicate secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sia sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, sia del minor prezzo.

Ritorna l'equivalenza nell'adozione dei due criteri di aggiudicazione con la sola eccezione di cui si dirà di seguito.

Nel caso di aggiudicazione tramite criterio del prezzo più basso, le stazioni appaltanti procedono all'esclusione automatica delle offerte che presentano una soglia di anomalia così come individuata attraverso i criteri di cui all'articolo 97 del Codice dei contratti, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. Ciò significa che, per far scattare il meccanismo di esclusione automatica delle offerte anomale, è sufficiente che il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, in luogo del numero di dieci previsto in via ordinaria.

Come accennato, la piena discrezionalità nella scelta dei due criteri di aggiudicazione trova la sua eccezione nell'articolo 95, comma 3, che la legge di conversione conferma invece come unico criterio di aggiudicazione, ovvero quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per i seguenti contratti:

- i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all'articolo 50, comma 1 del Codice, fatti salvi gli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a) del d. lgs. 50/16;
- i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 40.000 euro;
- i contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.

Si riporta una tabella riassuntiva degli affidamenti sottosoglia e dei termini di conclusione delle procedure:

DL 76/20	Procedura	Contratti	Modalità	Termini
Art.1 co. 2 lett. a)	Affidamento diretto	<ul style="list-style-type: none"> ▪ lavori di valore inferiore a 150.000; ▪ servizi e forniture di importo inferiore a 75.000; ▪ servizi di ingegneria e architettura di importo inferiore a 75.000. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Può essere adottata un'unica determina a contrarre, o atto equivalente, che contiene gli elementi descritti nell'art.32, co. 2 del Codice; ▪ Non dovrà essere richiesta la garanzia provvisoria di cui all'art.93. 	2 mesi
Art.1 co. 2 lett. b)	Procedura negoziata senza bando previa consultazione di almeno 5 operatori economici	<ul style="list-style-type: none"> ▪ lavori da 150.000 e inferiori a 350.000; ▪ servizi e forniture da 75.000 e inferiori a 214.000,00. 	<p>Gli operatori da invitare possono essere scelti a seguito di avviso per manifestazione di interesse o tramite il ricorso a elenchi.</p> <p>Non dovrà essere richiesta la garanzia provvisoria di cui all'art. 93.</p> <p>In caso di utilizzo del criterio del prezzo più basso, opera l'esclusione automatica anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. Può essere utilizzato sia il criterio qualità prezzo che del prezzo più basso.</p>	4 mesi
Art.1 co. 2 lett. b)	Procedura negoziata senza bando previa consultazione di almeno 5 operatori economici	<ul style="list-style-type: none"> ▪ servizi di ingegneria e architettura di valore da 75.000 e inferiore a 214.000,00; 	<p>Gli operatori da invitare possono essere scelti a seguito di avviso per manifestazione di interesse o tramite il ricorso a elenchi;</p> <p>Non dovrà essere richiesta la garanzia provvisoria di cui all'art. 93.</p> <p>Si utilizza il criterio dell'OEPV basata sul rapporto qualità/prezzo, ex art. 95, comma 3.</p>	4 mesi
Art.1 co. 2 lett. b)	Procedura negoziata senza bando previa consultazione di almeno 10 operatori economici	<ul style="list-style-type: none"> ▪ lavori da 1 milione di euro e inferiore a 5.350.000. 	<p>Gli operatori da invitare possono essere scelti a seguito di avviso per manifestazione di interesse o tramite il ricorso a elenchi;</p> <p>Non dovrà essere richiesta la garanzia provvisoria di cui all'art. 93.</p> <p>In caso di utilizzo del criterio del prezzo più basso, opera l'esclusione automatica anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. Può essere utilizzato sia il criterio qualità prezzo che del prezzo più basso.</p>	4 mesi
Art.1 co. 2 lett. b)	Procedura negoziata senza bando previa consultazione di almeno 15 operatori economici	<ul style="list-style-type: none"> ▪ lavori da 1 milione di euro e inferiore a 5.350.000. 	<p>Gli operatori da invitare possono essere scelti a seguito di avviso per manifestazione di interesse o tramite il ricorso a elenchi.</p> <p>Non dovrà essere richiesta la garanzia di cui all'art. 93.</p> <p>In caso di utilizzo del criterio del prezzo più basso, opera l'esclusione automatica anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. Può essere utilizzato sia criterio qualità prezzo che quello del prezzo più basso.</p>	4 mesi

2. GESTIONE DELLE PROCEDURE SOPRASOGLIA DI CUI ALL'ART. 2 DEL DL 76/2020 CONVERTITO IN LEGGE 120/2020

L'articolo 2 del D.L. n. 76/2020 convertito in Legge 120/2020 contiene misure di incentivazione degli investimenti pubblici in relazione all'aggiudicazione di contratti sopra soglia.

Anche in questo caso la norma ha natura transitoria in quanto si applica alle procedure di affidamento i cui atti di avvio del procedimento siano adottati entro **il 31 dicembre 2021**. Valgono le stesse considerazioni già fatte per le procedure sottosoglia e quindi l'ultrattività rispetto alla scadenza prevista del 31 dicembre 2021 nel caso di decisioni a contrarre ovvero atti prodromici di avvio del procedimento adottati entro la medesima data.

La norma prevede che, *come regola generale*, la procedura da adottare per gli affidamenti delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, sia quella ordinaria, ossia la procedura aperta, ristretta o, previa motivazione sulla sussistenza dei presupposti previsti dalla legge, la procedura competitiva con negoziazione di cui agli articoli 61 e 62 o il dialogo competitivo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Unica deroga prevista con il richiamo all'articolo 8 dello stesso decreto in commento è la riduzione, per motivi di urgenza dei seguenti termini per la ricezione delle offerte: *articoli 60, comma 3 (non meno di 15 gg. per le procedure aperte); 61, comma 6 (non meno di 15 gg. per ricezione domanda e non meno di 10 gg. dall'invito per ricezione offerte nelle procedure ristrette), 62, comma 5 (30 gg. dall'invito oltre ulteriori riduzioni per le procedure di negoziazione con invito) e 74, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016.*

Nella motivazione del provvedimento che dispone la riduzione dei termini non è necessario dar conto delle ragioni di urgenza, che si considerano comunque sussistenti.

La disposizione amplia, poi, l'ambito di utilizzo da parte delle stazioni appaltanti delle procedure negoziate senza bando, stabilendo che, per realizzare opere o eseguire servizi anche di ingegneria e architettura - pari o superiori alle soglie comunitarie - necessarie ad affrontare l'emergenza legata al COVID-19, che non consentono il rispetto dei termini anche abbreviati, possano ricorrere appunto a tale procedura di cui all'art. 63 (per i settori ordinari) e all'art. 125 (per i settori speciali) del codice contratti.

Va rilevato che tale procedura, in realtà, è già prevista dal Codice dei Contratti e la peculiarità consiste nel collegamento che il legislatore fa tra l'estrema urgenza del Codice e la pandemia da COVID-19.

Per ogni procedura è nominato un RUP che valida e approva ogni fase progettuale o di esecuzione del contratto.

Gli atti delle Stazioni Appaltanti devono essere pubblicati sui siti istituzionali nella sezione "Amministrazione trasparente". In particolare, tale previsione (prevista nel comma 6 dell'art. 2) ha la funzione di rammentare le norme già in essere in materia di obblighi di pubblicazione, mediante il rinvio alle disposizioni relative. Si prevede che gli atti adottati ai fini dell'affidamento di contratti sopra soglia siano pubblicati e aggiornati sui siti istituzionali delle stazioni appaltanti con applicazione della disciplina di cui al decreto legislativo n. 33/2013.

Il rinvio generico al D. Lgs. n. 33 sembra quindi riferirsi, per un verso, ai principi generali in materia quali la qualità delle informazioni (art. 6), la decorrenza (con riguardo alla tempestività) e durata (art. 8) ecc., mentre da un punto di vista più puntuale, all'articolo 23 circa la pubblicazione degli elenchi dei provvedimenti di scelta del contraente, e dell'articolo 37. Quest'ultimo rinvia:

- all'articolo 1, c. 32 della legge n. 190/2012 che, relativamente ai procedimenti di scelta del contraente, impone la pubblicazione sui siti web istituzionali della struttura proponente; dell'oggetto del bando; dell'elenco degli operatori invitati a presentare offerte; dell'aggiudicatario e relativo importo di aggiudicazione; dei tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura; degli importi delle somme liquidate.

Inoltre, il comma 6 sopra citato rinvia quanto agli obblighi di pubblicazione, all'articolo 29, c. 1 del Codice dei contratti per il quale:

«Tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'articolo 5, alla composizione della commissione giudicatrice e ai curricula dei suoi componenti ove non considerati riservati ai sensi dell'articolo 53 ovvero secretati ai sensi dell'articolo 162, devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33».

La norma prevede che gli atti pubblicati devono riportare, prima dell'intestazione o in calce, la data di pubblicazione sul profilo del committente.

È prevista inoltre, la pubblicazione nella medesima sezione del sito, dei resoconti della gestione finanziaria del contratto al termine della esecuzione.

TABELLA RIEPILOGATIVA DEI TERMINI DELLE PROCEDURE APPLICANDO I TERMINI RIDOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 8

N.	Procedura	Termini
1	Procedura aperta (art. 60)	di presentazione dell'offerta non inferiore a 15 giorni a decorrere dalla data di invio del bando di gara
2	Procedura ristretta (art. 61)	a) di ricezione della domanda di partecipazione non inferiore a 15 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara
		b) di ricezione delle offerte non inferiore a 10 giorni a decorrere dalla data di invio dell'invito a presentare offerte
3	Procedura competitiva con negoziazione (art. 62)	a) di ricezione della domanda di partecipazione non inferiore a 15 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara b) di ricezione delle offerte non inferiore a dieci giorni a decorrere dalla data di invio dell'invito a presentare offerte. Per effetto del rinvio all'art. 61, Codice, è consentito alla s.a. di fissare un identico termine per la ricezione delle offerte di concerto con i candidati selezionati; in assenza di accordo il termine non può essere inferiore a 10 giorni dalla data di invio dell'invito a presentare offerte
4	Dialogo competitivo (art. 64)	Il rinvio all'art. 8, c. 1, lett. c) del D.L. n. 76/2020 non contiene alcuna disposizione sulla riduzione dei termini previsti nella fase transitoria. Pertanto, sembra applicarsi, anche in considerazione delle caratteristiche della procedura, il termine considerato minimo dalla norma, di 30 giorni per la ricezione delle domande di partecipazione, decorrenti dalla data di trasmissione del bando di gara
5	Procedura negoziata senza bando (art. 63)	La norma non prevede alcun termine per la pubblicazione dell'avviso di indizione della gara e, quando previsto, per la ricezione delle domande di partecipazione. Stabilisce che la procedura si applica quando in presenza delle "condizioni di legge" i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati

2.1 APPROFONDIMENTI DELL'ART.2 DEL DL 76/2020 CONVERTITO IN LEGGE 120/2020

La disposizione, come già evidenziato, disciplina le procedure straordinarie e transitorie per gli affidamenti c.d. sopra soglia **fino al 31 dicembre 2021**.

Il procedimento deve chiudersi **entro sei mesi** dall'avvio delle procedure e anche in questo caso si introduce la responsabilità per danno erariale del RUP nel caso di mancato rispetto dei termini, mancata tempestiva stipulazione del contratto e tardivo avvio dell'esecuzione del contratto. Nel caso in cui, invece, siano imputabili all'operatore economico, la SA provvederà all'esclusione dello stesso

dalla procedura o alla risoluzione del contratto per inadempimento.

Le novità intervenute in sede di conversione in tale articolo sono due: la prima (comma 3) attiene alla pubblicazione dell'avviso di indizione della gara o altro atto equivalente, nel rispetto di un criterio di rotazione, legata all'introduzione della deroga al codice che stabilisce che la procedura negoziata (ex art. 63 ed ex art. 125) possa trovare applicazione per gli affidamenti di lavori, servizi, forniture e servizi tecnici anche per il sopra soglia comunitario.

La seconda novità è quella che estende la possibilità di utilizzare la procedura negoziata senza bando all'affidamento di esecuzione lavori, servizi e forniture, anche ad operatori economici con sede operativa in aree di preesistente crisi industriale complessa e che abbiano stipulato accordi di programma con PA ex articolo 252bis del Codice dell'Ambiente (bonifica dei siti inquinati) prima dell'emergenza COVID.

Di sicuro la previsione più innovativa dell'articolo in commento è quella (comma 4) che introduce una deroga generalizzata al Codice dei Contratti (ad eccezione dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42) e ad altre disposizioni (tranne quelle penali, del subappalto e delle direttive comunitarie), per una serie di contratti che il legislatore dell'emergenza ha definito come "strategici" per la ripresa economica del Paese.

La parte centrale del comma in commento, infatti, prevede che la c.d. deroga generalizzata è destinata ad operare – sempre nel periodo emergenziale – *“nei settori dell'edilizia scolastica, universitaria, sanitaria, giudiziaria e penitenziaria, delle infrastrutture per attività di ricerca scientifica e per la sicurezza pubblica, dei trasporti e delle infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, lacuali e idriche, ivi compresi gli interventi inseriti nei contratti di programma ANAS-Mit 2016-2020 e RFIMit 2017 -2021 e relativi aggiornamenti, nonché per gli interventi funzionali alla realizzazione del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), e per i contratti relativi o collegati ad essi”*, nonché *“agli interventi per la messa a norma o in sicurezza degli edifici pubblici destinati ad attività istituzionali, al fine di sostenere le imprese ed i professionisti del comparto edile, anche operanti nell'edilizia specializzata sui beni vincolati dal punto di vista culturale o paesaggistico, nonché di recuperare e valorizzare il patrimonio esistente”*.

Non potranno essere oggetto di deroga le disposizioni a presidio della concorrenza e, quindi, anche fattispecie come il soccorso istruttorio, i requisiti generali di cui all'articolo 80 (vedi relazione del Presidente dell'ANAC in occasione dell'audizione presso le Commissioni Riunite 8^a e 1^a del Senato della Repubblica sul provvedimento) che devono sempre essere posseduti e, di conseguenza, anche istituiti come l'avvalimento. Infine, non è possibile derogare le norme in materia di sub appalto. Sul punto non è chiaro se tale richiamo si riferisca alla disciplina comunitaria o a quella nazionale, già oggetto di procedura di infrazione della Commissione Europea.

Infine, si sottolinea, che l'esemplificazione contenuta nella disposizione in commento consenta di applicare tali procedure derogatorie a tutti gli interventi (*verosimilmente anche a quella sottosoglia*) relativi all'edilizia scolastica universitaria, sanitaria, giudiziaria e penitenziaria, ecc., rimettendo tale valutazione alla discrezionalità delle stazioni appaltanti.

3. ELEMENTI COMUNI AGLI APPALTI SOTTO E SOPRASOGLIA

Le procedure di aggiudicazione degli appalti, nel periodo transitorio dettato dagli articoli 1 e 2 del D.L. n. 76/2020 presentano elementi comuni riferiti sia agli appalti sotto soglia che a quelli di valore superiore che saranno affrontati in questo paragrafo.

3.1 Responsabilità erariale del RUP

Ferma restando la certezza dei tempi dei procedimenti, il mancato rispetto dei termini, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto.

Pertanto, con riguardo al RUP sono valutati ai fini della responsabilità per danno erariale:

- il mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento;
- la mancata tempestiva stipulazione del contratto;
- il tardivo avvio della esecuzione.

Con riguardo alla responsabilità per danno erariale, la relativa disciplina, contenuta nell'articolo 1, c. 1, della legge n. 20/1994 è stata integrata dall'articolo 21 del decreto Semplificazioni. Per effetto di tale integrazione, fermo restando il carattere personale della responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti, si precisa che *“la prova del dolo richiede la dimostrazione della volontà dell'evento dannoso”*. La relazione illustrativa al D.L. n. 76/2020 precisa che la volontà del legislatore è quella di considerare il dolo riferito all'evento dannoso in chiave penalistica e quindi valutato secondo l'art. 43 c.p., e non secondo la disposizione civilistica dell'art. 2043 c.c. Pertanto, secondo la norma del c.p., il dolo è costituito da due componenti:

- la cosiddetta “previsione”, che consiste nella pianificazione dell'azione od omissione volta a creare l'evento dannoso;
- la “volontà” consapevole, cioè la decisione di realizzare effettivamente il comportamento volto alla realizzazione del fatto dannoso o pericoloso.

La seconda parte dell'articolo 21 del D.L. n. 76/2020 ha natura transitoria e riguarda i fatti commessi dal 17 luglio 2020 (data di entrata in vigore del D.L. n. 76/2020) al 31 dicembre 2021. In questo periodo temporale, la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica per l'azione di responsabilità, si limita ai soli casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente sia stata compiuta con dolo. Precisa la norma che questa limitazione di responsabilità si applica ai danni cagionati dalle sole condotte attive, mentre nel caso di danni cagionati da omissione o inerzia il soggetto agente continuerà a risponderne sia a titolo di dolo, sia di colpa grave.

Ai fini di una compiuta illustrazione degli elementi del dolo e colpa grave, si rimanda alla sentenza della Corte dei conti, Sez. giurisdizionale per l'Umbria, n. 67/2019, di cui si riportano alcuni passaggi: *«Il dolo consiste nella intenzionalità del comportamento produttivo dell'evento lesivo, vale a dire della consapevole volontà di arrecare un danno ingiusto all'Amministrazione..., mentre la colpa grave (generalizzata dall'art. 1, comma 1, legge 14 gennaio 1994, n. 20), da accertarsi (ex ante al tempo della condotta e non ex post) non in termini psicologici bensì normativi, consiste nell'errore professionale inescusabile dipendente da una violazione di legge, da intendersi in senso ampio..., ovvero fondata su imperizia, negligenza e imprudenza...»*.

3.2 Causa di esclusione e risoluzione del contratto per inadempimento

Nel caso in cui i ritardi siano imputabili all'Operatore Economico, costituiscono causa di esclusione dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto.

Riguardo ai ritardi che costituiscono causa di esclusione dalla procedura dell'Operatore Economico, l'ipotesi può essere compresa tra i "*gravi illeciti professionali tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità*" di cui all'articolo 80, c. 5, lett. c) del Codice, oggetto di Linee guida dell'ANAC n. 3. L'Autorità considera quale grave illecito professionale posto in essere nello svolgimento della procedura di gara l'adozione di comportamenti contrari ai doveri di leale collaborazione che abbiano comportato la mancata sottoscrizione del contratto per fatto doloso o gravemente colposo dell'affidatario.

Gli inadempimenti suddetti sono segnalati all'Autorità anticorruzione, a termini dell'articolo 80, c. 12 del Codice, e del Regolamento della stessa Autorità del 29 luglio 2020, che disciplina i casi che vanno inseriti nel Casellario informatico, Sezione B, tra cui:

- le notizie, le informazioni e i dati concernenti i provvedimenti di esclusione dalla partecipazione alle procedure d'appalto o di concessione e di revoca dell'aggiudicazione per la presenza di uno dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice, che consolidano il grave illecito professionale posto in essere nello svolgimento della procedura di gara od altre situazioni idonee a porre in dubbio l'integrità o affidabilità dell'operatore economico;
- le notizie, le informazioni e i dati emersi nel corso di esecuzione dei contratti pubblici, relativi a: i) provvedimenti di risoluzione del contratto per grave inadempimento, anche se contestati in giudizio.

3.3 Raggruppamenti temporanei di imprese

L'articolo aggiuntivo 2bis dispone che alle procedure di affidamento sottosoglia o soprasoglia possono partecipare anche i raggruppamenti temporanei di imprese.

Non sono espressamente previste dalla norma altre categorie plurisoggettive di operatori economici in forma aggregata.

4. ALTRE PRINCIPALI DISPOSIZIONI ED ELEMENTI DI APPROFONDIMENTO

4.1 Procedure di appalto e normativa antimafia

L'articolo 3 del D.L. n. 76/2020 convertito in Legge 120 /20 con il fine di semplificare l'applicazione delle norme del Codice antimafia approvato con il D.Lgs. n. 159/2011, introduce disposizioni di carattere transitorio applicabili fino al 31 dicembre 2021:

- a) in caso di istanza di parte finalizzata all'erogazione di somme o benefici economici ricorre sempre il caso dell'urgenza nel caso in cui, a seguito di accesso alla BDNA, non vi sia il rilascio immediato della informativa liberatoria provvisoria. Ciò consente di attribuire agevolazioni, contributi, finanziamenti sotto condizione risolutiva.
- b) per quanto riguarda invece l'acquisizione della documentazione per le verifiche antimafia finalizzate all'affidamento e alla stipulazione di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, il rilascio della informativa liberatoria provvisoria è immediatamente conseguente alla consultazione della BDNA ed alle risultanze di ulteriori banche dati disponibili, anche quando (ed è questa la novità) l'accertamento è eseguito per un soggetto che risulti non censito. L'informativa consente di stipulare,

approvare o autorizzare i contratti e sub contratti relativi a lavori, servizi e forniture, sotto condizione risolutiva.

Le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia devono completarsi entro sessanta giorni.

È prevista la consultazione della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia nonché l'immediata acquisizione degli esiti delle interrogazioni di tutte le ulteriori banche dati disponibili.

Qualora la documentazione successivamente acquisita accerti la sussistenza di una delle cause interdittive previste dalla normativa, le stazioni appaltanti recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite ed il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del valore rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

Nel riquadro che segue si riassumono brevemente i documenti richiesti per l'antimafia ai fini della sottoscrizione di contratti pubblici.

La documentazione antimafia richiesta per la stipula dei contratti pubblici è costituita:

a) dalla comunicazione antimafia: consiste nell'attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del Codice antimafia. È richiesta per i contratti di valore superiore a 150.000 euro e fino alla soglia comunitaria (artt. 83 e 91 Codice antimafia);

b) informazione antimafia: consiste nell'attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67, e nell'attestazione della sussistenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese. È richiesta per i contratti di valore pari o superiore alle soglie comunitarie, e per i sub contratti di valore superiore a 150.000 euro, ai fini della loro autorizzazione.

4.2 Conclusione dei contratti pubblici e ricorsi giurisdizionali

L'articolo 4 del decreto ha ad oggetto proprio la conclusione dei contratti e nuove regole per il contenzioso.

In particolare, con l'art. 4 della Legge 120/2020, è stata introdotta una modifica all'art. 32 del d.lgs. n. 50/16 prevedendo che, divenuta efficace l'aggiudicazione, la stipula dovrà aver luogo entro i successivi 60 giorni.

Le stazioni appaltanti possono stabilire un diverso termine di stipula solo ove lo stesso sia giustificato dall'interesse alla sollecita esecuzione del contratto. Il termine diverso è stabilito nel bando o nell'invito a offrire, motivandone le ragioni nel provvedimento di indizione. Un termine diverso può essere concordato con l'aggiudicatario motivandone le ragioni nel provvedimento di aggiudicazione efficace.

Il medesimo articolo oltre a prevedere specifiche disposizioni processuali con riguardo al contenzioso relativo alle procedure di affidamento di cui agli art. 1 e 2 del decreto-legge, recano alcune modifiche alla disciplina processuale del c.d. rito appalti incidendo sui tempi di decisione.

4.3 Sospensione di un'opera pubblica

L'articolo 5 del D.L. n. 76/2020 convertito on legge n. 120/20 introduce una deroga di natura

transitoria all'articolo 107 del Codice dei contratti pubblici, limitando, fino al 31/12/2021, la possibilità di ricorrere alla sospensione dell'esecuzione di lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del Codice dei contratti pubblici, anche se già iniziati.

La sospensione è disposta dal RUP, ma secondo procedure e specifiche previste nell'articolato, con l'intervento anche del collegio consultivo tecnico e può avvenire solo ed esclusivamente per le ipotesi tassative elencate:

- a) applicazione di norme penali, del codice delle leggi antimafia e da vincoli inderogabili di appartenenza all'UE;
- b) gravi ragioni di ordine pubblico, salute pubblica o dei soggetti coinvolti nella realizzazione delle opere, ivi incluse le misure adottate per contrastare l'emergenza sanitaria globale da COVID-19;
- c) gravi ragioni di ordine tecnico tali da incidere sulla realizzazione a regola d'arte dell'opera, insuperabili per disaccordo tra le parti;
- d) gravi ragioni di pubblico interesse.

4.4 Collegio Consultivo Tecnico

L'articolo 6 del D.L. n. 76/2020 convertito on legge n. 120/20 reintroduce nell'ordinamento un ulteriore strumento di risoluzione delle controversie che si va ad affiancare agli istituti già previsti dal Codice (accordo bonario, transazione, arbitrato e pareri di precontenzioso ANAC).

La disposizione prevede, fino al 31 dicembre 2021, l'obbligatorietà della costituzione di un Collegio consultivo tecnico, presso ogni stazione appaltante, per la realizzazione di lavori pari o superiori alle soglie comunitarie (art. 35 del codice), prima dell'avvio dell'esecuzione dell'opera. Il Collegio consultivo tecnico svolge funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie che dovessero insorgere durante l'esecuzione del contratto.

4.5 Rapporti tra procedure ordinarie e procedure derogatorie

Nel periodo di vigenza del D.L. 76/2020 convertito on legge n. 120/20 le stazioni appaltanti utilizzano le procedure in deroga sopra descritte.

Il ricorso alle procedure ordinarie è ammissibile, in ogni caso, nel rispetto delle tempistiche previste dal su citato D.L. Semplificazioni in relazione all'importo di riferimento, e dunque:

- 2 mesi, per importi < 75.000,00 euro per beni e servizi e < 150.000,00 euro per lavori;
- 4 mesi, per importi = > 75.000,00 euro e < soglia euro-unitaria, per beni e servizi; = > 150.000,00 euro e < soglia euro-unitaria per lavori;

Le Stazioni appaltanti ove decidano di utilizzare le procedure ordinarie in luogo di quelle in deroga, dovranno specificare, nella determina a contrarre, le motivazioni di tale scelta. (vedi parere ANAC del 4 agosto 2020).

4.6 Regolarità fiscale e contributiva degli operatori economici ai fini della partecipazione alle procedure di appalto

L'art. 8, comma 5, lett. b) del D.L. n. 76/2020, convertito on legge n. 120/20, ha modificato il comma 4 dell'art. 80 del Codice dei contratti per quanto attiene il profilo della regolarità fiscale e contributiva degli operatori economici ai fini della partecipazione alle procedure di gara.

Da un lato si conferma la fattispecie dell'esclusione dalla procedura di gara in presenza di inadempimenti fiscali o contributivi gravi e accertati in modo definitivo e dall'altro, per effetto della modifica, si è previsto in via aggiuntiva la possibilità di escludere da una gara l'operatore economico in presenza di violazioni conosciute dall'amministrazione ma non ancora definitive, pur nel presupposto della gravità di tali violazioni nei termini specificati dalla stessa norma.

Con la suddetta modifica apportata dal Decreto semplificazioni all'art. 80 del Codice dei contratti pubblici sussiste in capo alla stazione appaltante un potere di apprezzamento discrezionale in ordine alla violazione degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertate e tale discrezionalità potrà essere esercitata in due momenti distinti:

- 1) In fase di verifica della documentazione amministrativa prodotta degli operatori economici partecipanti alla gara;
- 2) In fase di verifica sul possesso dei requisiti generali e di moralità professionale in capo all'aggiudicatario.

In sede di partecipazione alla gara ciascun operatore economico è chiamato a rendere le dichiarazioni in merito al rispetto degli obblighi relativi al pagamento di imposte, tasse e contributi previdenziali nella parte III sez. B del DGUE. E' proprio sulla base di tali dichiarazioni che la stazione appaltante, in caso di dichiarate irregolarità gravi ai sensi del comma 4 secondo e quarto periodo dell'art. 80 del codice, non definitive e per le quali non abbia ottemperato ai sensi dell'ultimo periodo del sopracitato comma 4, che dovrà valutare la possibilità di escludere o ammettere l'operatore economico alle successive fasi di gara.

La medesima valutazione dovrà essere fatta in sede di verifica sul possesso dei requisiti di carattere generale e di moralità professionale richiesti per la partecipazione alla gara in capo all'operatore economico risultato aggiudicatario. In questo caso deve trattarsi di inadempienze sopravvenute alla data di scadenza prevista dal bando per la partecipazione alla gara, quindi emerse o accertate nel periodo di espletamento della gara, di cui la stazione appaltante è venuta a conoscenza e può adeguatamente dimostrare.

Si consiglia pertanto di richiedere agli operatori economici che, per qualche motivo, non risultino in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, che rendano, in sede di partecipazione alla gara, le sottoelencate dichiarazioni, solo in caso di avvenuto l'accertamento del debito, che indichino:

- l'importo e la natura del debito (imposte/tasse/contributi);
- l'autorità/amministrazione titolare del credito;
- (in caso di impugnazione dell'accertamento del debito) tipologia di impugnazione ed autorità nei cui confronti il provvedimento è stato impugnato e in quale data (il giudizio è pendente);
- in caso di pronuncia da parte dell'autorità competente indicare gli estremi del giudizio;
- se è stata richiesta e/o è stata concessa la rateizzazione del debito.

L'esclusione dalla gara potrà essere disposta all'esito di un procedimento in contraddittorio con l'operatore economico qualora sussistano evidenze circa l'inottemperanza agli obblighi di natura fiscale e/o contributiva in sede di partecipazione alla gara, ovvero, nei confronti del quale l'inottemperanza sia emersa in fase di verifica sul possesso dei requisiti di partecipazione.

A seguito del contraddittorio l'esclusione potrà essere disposta soltanto nell'ipotesi in cui si tratti di gravi inadempienze, ai sensi dell'art. 80 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e la stazione appaltante sia in grado di dimostrarle adeguatamente.

5. RIEPILOGO PROCEDURE ATTIVATE DAL 17 LUGLIO 2020 AL 31 DICEMBRE 2021

LAVORI SETTORI ORDINARI	
< 150.000	Affidamento diretto (art. 1, comma 2, lettera a), della legge n. 120 del 2020)
=> 150.000 < 350.000	Procedura negoziata [i] (art. 1, comma 2, lettera b) decreto-legge n. 76 del 2020) previa consultazione di un numero minimo di operatori selezionati con rotazione mediante avviso esplorativo o attingendo a elenchi
=> 350.000 < 1.000.000	
=> 1.000.000 < 5.350.000	
=> 5.350.000	Procedura aperta o ristretta (art. 2, commi 2 e 3, della legge n. 120 del 2020) (artt. 60 o 61, Codice) (offerta del miglior rapporto qualità/prezzo o di solo prezzo)
LAVORI SETTORI SPECIALI	
< 5.350.000	Procedure previste dal regolamento interno (art. 36, comma 8; in assenza di regolamento interno: come settori ordinari) (criterio dell'offerta libertà di scelta)
=> 5.350.000	Procedura aperta o ristretta (art. 2, commi 2 e 3, della legge n. 120 del 2020) (artt. 60 o 61, Codice) (offerta del miglior rapporto qualità/prezzo o di solo prezzo)
SERVIZI TECNICI	
< 75.000	Affidamento diretto (art. 1, comma 2, lettera a), della legge n. 120 del 2020)
> 75.000 <= 214.000	Procedura negoziata (art. 1, comma 2, lettera b) della legge n. 120 del 2020) previa consultazione di almeno 5 operatori , selezionati con rotazione mediante avviso esplorativo o attingendo a elenchi) (offerta del miglior rapporto qualità/prezzo)
> 214.000	Procedura aperta o ristretta (art. 2, commi 2 e 3, della legge n. 120 del 2020) (artt. 60 o 61, Codice) (offerta del miglior rapporto qualità/prezzo)
FORNITURE E SERVIZI (esclusi SERVIZI TECNICI) Settori ordinari	
< 75.000	Affidamento diretto (art. 1, comma 2, lettera a), della legge n. 120 del 2020)
> 75.000 <= 214.000	Procedura negoziata (art. 1, comma 2, lettera b) della legge n. 120 del 2020) previa consultazione di almeno 5 operatori , selezionati con rotazione mediante avviso esplorativo o attingendo a elenchi) (offerta vedi nota ii)
> 214.000	Procedura aperta o ristretta (art. 2, commi 2 e 3, della legge n. 120 del 2020) (artt. 60 o 61, Codice) (offerta vedi nota ii)
Settori speciali	
< 428.000	Procedure previste dal regolamento interno (art. 36, comma 8; in assenza di regolamento interno: come settori ordinari) (criterio dell'offerta libertà di scelta)
=> 428.000	Procedura aperta o ristretta (art. 2, commi 2 e 3, della legge n. 120 del 2020) (artt. 60 o 61, Codice) (offerta vedi nota ii)
Solo servizi sociali e altri servizi di cui all'allegato IX	
< 75.000	Affidamento diretto (art. 1, comma 2, lettera a), della legge n. 120 del 2020)
=> 75.000 < 750.000	Procedura negoziata (art. 1, comma 2, lettera b), della legge n. 120 del 2020) previa consultazione di almeno 5 operatori , selezionati con rotazione mediante avviso esplorativo o attingendo a elenchi) (offerta del miglior rapporto qualità/prezzo)
=> 750.000	Procedura aperta o ristretta (art. 2, commi 2 e 3, della legge n. 120 del 2020) (artt. 60 o 61, Codice) (offerta del miglior rapporto qualità/prezzo)

[i] Offerta con il criterio del minor prezzo o del miglior rapporto qualità/prezzo. In caso di offerta con il criterio del minor prezzo esclusione automatica offerte anomale in presenza di almeno 5 offerte ammesse.

[ii] Offerta del miglior rapporto qualità/prezzo; offerta del minor prezzo se con caratteristiche standardizzate o condizioni definite dal mercato, purché con manodopera < 50%.

6. MODULISTICA

6.1 Schema Decisione a contrattare “ semplificata ” per affidamento diretto per servizi e forniture

PROVVEDIMENTO

Affidamento diretto della fornitura diai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. 76/2020 convertito, con modificazioni, nella L. 120/2020.

IL DIRETTORE

- **VISTO** il d.lgs. 31 Dicembre 2009 n. 213, recante “Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche in attuazione dell'articolo 1 della Legge 27 settembre 2007, n. 165”;
- **VISTO** il d.lgs. 25 novembre 2016 n. 218, recante “Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124”;
- **VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18/08/1990 e s.m.i.;
- **VISTO** il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 relativo a “Codice dei contratti pubblici” pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 10 alla Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19/04/2016 e successive disposizioni integrative e correttive introdotte dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 e s.m.i. (nel seguito per brevità “Codice”);
- **VISTO** l'art. 59 del Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche rubricato “Decisione a contrattare” – DPCNR del 04/05/2005 prot. 0025034 pubblicato sulla G.U.R.I. n. 124 del 30/05/2005 – Supplemento Ordinario n. 101;
- **VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 recante “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti” per le parti non espressamente abrogate dal Codice sopra richiamato;
- **VISTA** la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13/11/2012;
- **VISTO** il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 80 del 05/04/2013 e successive modifiche introdotte dal d.lgs. 25 maggio 2016 n. 97;
- **VISTE** le linee guida n. 3 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione di attuazione del Codice, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni” approvate con delibera n. 1096 del 26/10/2016 e relativo aggiornamento al d.lgs. 56 del 19/04/2017 approvato con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11/10/2017;
- **VISTE** le linee guida n. 4 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione di attuazione del Codice, recanti “Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26/10/2016 e relativo aggiornamento al d.lgs. 56 del 19/04/2017 approvato con deliberazione del Consiglio n. 206 del 01/03/2018 e relativo ulteriore aggiornamento con delibera del Consiglio n. 636 del 10/07/2019 al decreto legge 18/04/2019, n. 32, convertito con legge 14/06/2019, n. 55;
- **VISTO** il decreto legge n. 76/2020, convertito, con modificazioni, nella legge 11 settembre 2020, n. 120 che ha introdotto una disciplina transitoria fino al 31/12/2021, a carattere speciale, per gli affidamenti dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie comunitarie, al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19;
- **VALUTATA** l'opportunità, in ottemperanza alla suddetta normativa, di procedere ad affidamento diretto mediante provvedimento contenente gli elementi essenziali descritti nell'art. 32, comma 2, del Codice;
- **VISTA** la richiesta di acquisto pervenuta da ... relativa alla necessità di procedere all'acquisizione di ... nell'ambito delle attività previste dal progetto ... mediante affidamento diretto al fornitore ... per un importo di € ... oltre IVA,
 - o **Opzione A:** il cui preventivo è allegato alla richiesta medesima;
 - o **Opzione B:** il cui preventivo è stato individuato a seguito di indagine di mercato effettuata su MePA/mercato libero/cataloghi accessibili in rete, i cui esiti sono allegati alla richiesta medesima;
- **RAVVISATA** la necessità di procedere all'affidamento della fornitura *de qua* in ottemperanza alle disposizioni normative attualmente vigenti direttamente dal fornitore ... precedentemente indicato;

- **(Opzione – se ricorre il caso) CONSIDERATO** che trattasi di beni funzionalmente destinati all’attività di ricerca e che pertanto trovano applicazioni le disposizioni di cui all’art. 10 comma 3 del d.lgs. 218/2016 (per tutti i beni eccetto ICT) o all’art. 4 comma 1 lettera b) del D.L. 126/2019 convertito in L. 159/2019 (solo beni ICT);
- **VISTA** la delibera n. 140 del 27 febbraio 2019 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione avente ad oggetto “*Chiarimenti in materia di garanzia provvisoria e garanzia definitiva*” per gli acquisti inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria;
- **CONSIDERATO** che, sulla base dell’importo della fornitura, inferiore alla soglia di rilievo comunitario di cui all’Art. 35 del Codice, ai sensi dell’Art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020 è possibile procedere all’affidamento diretto ad un singolo operatore economico per importi inferiori a € 75.000,00 IVA esclusa;
- **VISTO** il bilancio di previsione del Consiglio Nazionale delle Ricerche per l’esercizio finanziario 2021, approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n° 290/2020 Verbale n° 422;
- **ACCERTATA** la disponibilità finanziaria per la copertura della spesa sui fondi del progetto ..., allocati al GAE PXXXXXXX, voce del piano XXXXX “*descrizione della voce del piano*”;
- **CONSIDERATO** che vi sono i presupposti normativi e di fatto per acquisire la fornitura in oggetto;

DISPONE

1. L’affidamento diretto della fornitura in oggetto all’operatore economico ... con sede legale in ... – ... (...) C.F./P.IVA XXXXXXXXXXXX per l’importo di € ... oltre IVA;
2. La nomina del Dott./Sig. quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del Codice, che dovrà vigilare sullo svolgimento delle fasi di affidamento ed esecuzione della fornitura in parola, provvedendo a creare le condizioni affinché il processo di acquisto risulti condotto in modo unitario rispetto alle esigenze ed ai costi indicati nel presente atto, in conformità a qualsiasi altra disposizione di legge e di regolamento in materia ivi incluso l’accertamento dei requisiti di carattere generale e tecnico-professionali, ove richiesti, in capo all’operatore economico individuato;
3. Che la lettera ordine/contratto comprenda apposita clausola risolutiva nel caso il Responsabile Unico del Procedimento rilevi la carenza del possesso dei prescritti requisiti;
4. Che l’affidamento di cui al presente provvedimento sia soggetto all’applicazione delle norme contenute nella legge n. 136/2010 e s.m.i. e che il pagamento venga disposto entro 30 giorni dall’emissione certificato di regolare esecuzione;
5. Di esonerare l’operatore economico dal rilascio della cauzione definitiva, ai sensi della Delibera ANAC n° 140 del 27 febbraio 2019, in ragione della specificità della fornitura;
6. L’assunzione dell’impegno definitivo di spesa per un importo pari a € ... oltre IVA sui fondi del progetto ..., allocati al GAE PXXXXXXX, voce del piano XXXXX “*descrizione della voce del piano*”;
7. **(Opzione – per acquisizioni a partire da € 40.000)** L’assunzione dell’impegno definitivo di spesa per un importo pari a € 30,00 sui fondi del progetto ..., allocati al GAE PXXXXXXX, voce del piano 13096 “*Pubblicazione bandi di gara*”;
8. La pubblicazione del presente provvedimento ai sensi del combinato disposto dell’Art. 37 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e dell’art. 29 del Codice.

Il Direttore

Schema operativo (fino al 31/12/2021):

- 1) *Il richiedente fornisce la richiesta di acquisto corredata dal preventivo o dall’indagine di mercato (più preventivi o cataloghi MePA o ...)*
- 2) *Il provvedimento viene redatto e protocollato (con la scelta delle eventuali opzioni)*
- 3) *Il RUP acquisisce il CIG (SmartCIG oppure SIMOG)*
- 4) *Il RUP in parallelo:*
 - a. *Predisporre l’ordine che verrà firmato, protocollato ed inviato*
 - b. *Procede alla verifica dei requisiti e, una volta terminata, redige l’atto istruttorio da protocollare*
- 5) *A fornitura effettuata redige il certificato di regolare esecuzione*

6.2 Schema istruttoria del Rup “semplificata”

Oggetto: Istruttoria relativa alla procedura di acquisizione/aggiudicazione fornitura beni e servizi - scelta del contraente

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

VISTO il provvedimento di decisione di contrattare n. XXXXXXXX del XXXXXXXX del Direttore XXXXXXXX dell'Istituto XXXXXXXXXX con il quale è stata disposta la fornitura e installazione/ il servizio XXXXXXXXXX nell'ambito del progetto XXXXXXXXXX nominando il Sig/Dott. XXXXXXXX quale responsabile unico del procedimento ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13/11/2012;

VISTO il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 80 del 05/04/2013 e successive modifiche introdotte dal d.lgs. 25 maggio 2016 n. 97;

VISTO il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 rubricato “Codice dei Contratti Pubblici” pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 10 alla Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19/04/2016 e successive disposizioni integrative e correttive introdotte dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, in particolare l'art. 36, comma 2, lettera a) relativo alle procedure negoziate per gli acquisti di importo inferiore ad € 40.000;

VISTE le linee guida n. 3 e n.4 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione di attuazione del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti, rispettivamente “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni” e “Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici approvate, rispettivamente, con delibere nn. 1096 e 1097 del 26/10/2016 e relativo aggiornamento delle linee guida n. 4 approvato con deliberazione del Consiglio n. 206 del 01/03/2018 e ulteriore aggiornamento approvato con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019;

VISTA la relazione allegata alla richiesta di acquisto sottoscritta dal Sig/Dott. XXXXXXXX nella quale è indicato che, a seguito di analisi informale del mercato effettuato su XXXXXXXX (due, tre) operatori economici, il bene/il servizio XXXXXXXX che risponde pienamente alle caratteristiche tecniche richieste risulta essere quello commercializzato dall'operatore economico XXXXXXXX XXXXXXXX;

CONSIDERATO che il provvedimento di decisione di contrattare che dispone l'acquisto del bene/servizio, in applicazione della normativa vigente, ha già individuato le modalità di approvvigionamento del bene/servizio in questione attraverso il mercato elettronico della PA (Me.PA)

CONSIDERATO, altresì, l'avvio delle verifiche ai sensi dell'art. 80 del d.lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni per l'operatore economico individuato, nonché la sottoscrizione, da parte dello stesso, della dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei citati requisiti;

VALUTATI i principi di economicità, efficacia e tempestività;

AI FINI DELL'ISTRUTTORIA

Nulla osta all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del d.lgs. 50/2016 del bene/servizio in argomento mediante trattativa diretta sul Me.PA. alla ditta XXXXXXXX. Via XXXXXXXX XXXXXXXX (XX) per l'importo complessivo di Euro XXXXXXXX oltre IVA se applicabile, in relazione agli elementi di funzionalità

riversati nella decisione di contrattare riportata in premessa e nella documentazione allegata alla richiesta di acquisto.

Codice Identificativo Gara da inserire nei successivi atti del procedimento amministrativo: **CIG n. XXXXXXX**

XXXXXXX, XXXXXXX

Il RUP
Sig/ Dott. XXXXXXX